


Pubblicato il 05/02/2025



N. 02707/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09324/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9324 del 2024, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale D'Italia in Barcellona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

rappresentato e difeso dall'avvocato
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

con

per l'annullamento

della graduatoria definitiva di merito, e del relativo provvedimento di approvazione, in relazione all'avviso per la selezione di personale non docente con contratto locale a tempo indeterminato (n. 1 Collaboratore Scolastico) Prot. 2448/D.05 del 08/11/2023, indetto da Ministero Degli Affari Esteri - Consolato Generale D'italia A Barcellona (Spagna) - Istituto Italiano Statale Comprensivo Di Barcellona Scuole secondarie "Edoardo Amaldi": Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado Scuola primaria "Maria Montessori", datata il 17 giugno 2024 - Prot.n.1639/D.05, nella parte in cui non include il ricorrente quale vincitore a causa della mancata attribuzione del punteggio a lui legittimamente spettante (come descritto in narrativa del fatto);

- del bando di concorso dell'avviso per la selezione di personale non docente con contratto locale a tempo indeterminato (n. 1 Collaboratore Scolastico) Prot. 2448/D.05 Del 08/11/2023, Indetto Da Ministero Degli Affari Esteri - Consolato Generale D'italia A Barcellona (Spagna) - Istituto Italiano Statale Comprensivo Di Barcellona Scuole secondarie "Edoardo Amaldi": Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado Scuola primaria "Maria Montessori", ove e nelle parti in cui dovesse ritenersi lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

- del verbale con cui è stata approvata la graduatoria dell'idoneo e del vincitore alla prova scritta e della prova orale;

- ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, non conosciuti alla parte ricorrente relativi all'attribuzione del punteggio al candidato idoneo e al vincitore, ivi inclusi gli atti relativi all'odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito del vincitore impugnata;

- di ogni provvedimento e/o avviso, non conosciuti, diretti all'assunzione del concorrente dichiarato vincitore nella graduatoria finale di merito impugnata, pur aventi punteggi inferiori a quello legittimamente spettante alla ricorrente, e dai contratti d'impiego eventualmente stipulati;

- di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti

l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura valutativa per cui è causa, assumendo gli stessi la veste di potenziali controinteressati ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. c), L. n. 241/1990, ritenendo altresì sul punto di poter autorizzare ex art. 49, co. 3, c.p.a. la richiesta modalità di notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero di soggetti coinvolti;

Ritenuto, a tal fine, che la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero resistente di apposita informativa contenente l'indicazione in sintesi del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati nonché della presente ordinanza;

Ritenuto che detta pubblicazione, su istanza di parte ricorrente, dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza e che la medesima parte ricorrente dovrà provvedere nei successivi gg. 10 (dieci) al deposito della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dell'incombente;

Ritenuto necessario acquisire in via istruttoria una ulteriore relazione da parte dell'amministrazione resistente sui fatti di causa, ed in particolare sull'esito della procedura selettiva, sull'istanza di accesso del ricorrente datata 27 luglio 2024 e sull'effettiva esibizione dei documenti richiesti (o sull'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza), corredata da tutti gli atti e i documenti in base ai quali i provvedimenti gravati sono stati adottati oltreché da tutti gli atti che l'amministrazione ritiene utili al giudizio, adempimento da espletarsi in tempo utile per la successiva udienza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 15 luglio 2025.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierno ricorrente, ivi inclusi (i) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria del vincitore, (ii) il verbale con cui è stata approvata la graduatoria dell'idoneo, (iii) la graduatoria dell'idoneo per il medesimo concorso (iv) il verbale con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;

E PER LA CONDANNA

Degli enti intimati (ognuno per le proprie competenze) al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito dal ricorrente e comunque ogni altra misura idonea che disponga inclusione dello stesso nella graduatoria di merito impugnata e l'assunzione con contratto a tempo determinato a decorrere dal 17.06.2024;

- nonché per la declaratoria dell'obbligo delle amministrazioni intimare di porre in essere tutti gli atti consequenziali, al fine di consentire al ricorrente di conseguire l'attribuzione del punteggio aggiuntivo legittimamente spettante (art. 6. comma 3, lett. a), c) del bando di concorso), nonché l'assunzione del ricorrente con contratto di assunzione a decorrere dal 17.06.2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che nel ricorso incoato la difesa di parte ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami (ex art. 49, co. 3, c.p.a., ai fini dell'integrazione del contraddittorio);

Ravvisata pertanto l'esigenza di disporre, ai sensi degli artt. 27, co. 2, e 49 c.p.a.,

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei controinteressati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Giovanni Petroni, Referendario

Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Danilo Carrozzo

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.